



Sentenza n. 185 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi
decisione del 25 maggio 2023, deposito del 5 ottobre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 135 del 2022](#)

parole chiave:

SALUTE – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI – COVID-19
VACCINAZIONI

disposizione impugnata:

- art. 4 del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 maggio 2021, n. 76](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 4 e 32 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

Il Tribunale di Genova aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 172 del 2021, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, «**nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale – pena la sospensione dall'albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, e in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione**».

La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento ai parametri di cui agli artt. 2 e 4 Cost. per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, si sofferma sulle ulteriori questioni incentrate sulla dedotta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre, in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., la vaccinazione indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, e in particolare agli iscritti all'albo dei chimici e dei fisici, senza alcuna considerazione delle specifiche tipologie di professione e dell'attività lavorativa in concreto svolta, con la conseguente inclusione nell'obbligo vaccinale di «professioni “sanitarie” solo nominalmente tali».

Dette questioni vengono ritenute non fondate.

Le argomentazioni della Corte muovono, innanzitutto, dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione della disciplina

censurata, che hanno portato il legislatore, a seguito della «scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus», a effettuare una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione, offerta gratuitamente all'intera popolazione, sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e resa obbligatoria per una serie di categorie professionali. In tale contesto, **l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie predeterminate**, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia, **costituisce, nell'ambito delle risposte all'emergenza sanitaria, una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute**, la cui scelta è rimessa alla responsabilità e alla discrezionalità del legislatore. Ferma restando tale discrezionalità, il compito della Corte è quello di valutare se la scelta del legislatore sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in particolare quando vengano in rilievo diritti fondamentali che richiedano di essere ponderati e bilanciati tra loro.

Nel caso in esame, secondo la Corte, **la scelta legislativa non può ritenersi irragionevole né lesiva dei parametri costituzionali evocati dal rimettente.**

Invero, argomenta il giudice delle leggi, **l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta «non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa».** Inoltre, l'individuazione direttamente per legge dei destinatari dell'obbligo vaccinale appare **«coerente con l'esigenza – che trae origine dall'art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità».**

D'altra parte, prosegue la Corte, si deve considerare che l'alternativa opposta, quella di un sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alle professioni sanitarie, avrebbe comportato un notevole aggravio sia nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo – richiedendo l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti – che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. Un aggravio che, in una situazione sanitaria particolarmente critica, «nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica», il legislatore ha reputato insostenibile.

In conclusione, la Corte, richiamando, in particolare, le sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ribadisce come **la scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie risulti anche non sproporzionata;** ciò, sia in considerazione «della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare», sia in ragione «della genetica transitorietà della disciplina», nonché della «previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che tali misure erano destinate a fronteggiare».

Lorenzo Madau